

NORME.

Efficienza energetica nelle costruzioni, scadenze anticipate e spinta per le rinnovabili

LE CORREZIONI E INTEGRAZIONI AVVICINANO LA DISCIPLINA ITALIANA ALL'EUROPA

Il decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007 ed entrato in vigore il 2 febbraio, ha apportato disposizioni correttive ed integrative anche sostanziali al D. Lgs 192/2005, decreto di recepimento della direttiva europea 2002/91/CE relativa al rendimento energetico degli edifici.

Estensione dell'ambito operativo

Una delle principali novità è costituita dal fatto che la Certificazione Energetica degli Edifici è stata estesa a tutto il patrimonio edilizio nazionale e non più ai soli edifici di nuova costruzione, anche se la sua applicazione avverrà con gradualità temporale.

Lo scopo di questa gradualità è quello di permettere al mercato immobiliare di trovare i suoi equilibri tecnico-economici, ma soprattutto di consentire al legislatore la sorveglianza dell'attuazione delle norme e, quindi, di provvedere ad eventuali adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato. Obiettivi che lo Stato e le Regioni dovranno conseguire, memori delle problematiche verificatesi nella promulgazione di leggi all'avanguardia nel settore energetico, ma carenti sotto il profilo degli aspetti applicativi.

Con il nuovo decreto sono stati sostituiti gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L del Dlgs 192/2005 mentre l'allegato D (relativo all'integrazione degli impianti solari termici e fotovoltaici nelle coperture degli edifici) è stato abrogato.

Sono stati, inoltre, modificati i valori del fabbisogno di energia primaria limite per la climatizzazione invernale e resi più restrittivi i valori delle trasmittanze limite. Vengono infatti anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico precedentemente previsti per il 1° gennaio 2009. Viene inoltre introdotto, dal 1° gennaio 2010, un livello di isolamento molto più rigoroso, in grado di garantire per i futuri edifici fabbisogni termici ridotti di circa il 20-25% rispetto a quelli attuali.

Per tutti i nuovi edifici diventa obbligatorio l'uso di fonti rinnovabili (solare termico o geotermia) per la produzione di almeno il 50% dell'acqua calda sanitaria, e di impianti fotovoltaici. Le modalità applicative di queste misure saranno definite successivamente con l'emanazione di un apposito decreto.

L'attuale decreto provvede a fissare una disciplina transitoria in base alla quale, fino a quando le linee guida nazionali non saranno emanate e rese operative, la certificazione energetica (che secondo il decreto deve essere fatta da soggetti terzi) potrà essere sostituita da un attestato di qualificazione redatto dal progettista dell'edificio o dal direttore dei lavori.

GLI AUTORI.

L'ingegnere **Paolo Fresu** è funzionario della Regione Sardegna, Assessorato dell'Industria - Servizio Energia
e-mail: pfresu@regione.sardegna.it
L'ingegnere **Ezio Pireddu** svolge la libera professione
e-mail: pireddu.ezio@tiscali.it

Questo articolo è un aggiornamento - alla luce delle novità normative intervenute - di quello pubblicato sul numero 106 di "Informazione".

Certificazione energetica degli edifici

Altra novità riguarda il fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, correlati in qualsiasi modo ad interventi sull'edificio o sugli impianti finalizzati a garantire migliori prestazioni energetiche, è necessario produrre l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata.

La stessa legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), ai commi 344, 345, 346 e 347, relativi agli interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica negli edifici esistenti, prevede, infatti, tra i vari adempimenti, che per poter ottenere le agevolazioni fiscali sia necessario l'Attestato di Certificazione Energetica a firma di un tecnico qualificato ed abilitato.

Anche i soggetti pubblici che stipulano o rinnovano i contratti per la gestione degli impianti termici, a decorrere dal 1° luglio 2007, devono predisporre l'Attestato di Certificazione Energetica ed esporre in modo ben visibile al pubblico la relativa targa energetica.

Secondo il nuovo decreto, la Certificazione Energetica è obbligatoria, in caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile, con la seguente gradualità: dal 1° luglio 2007, per gli immobili di superficie utile maggiore di 1.000 m²; dal 1° luglio 2008, per gli immobili con superfici fino a 1.000 m² ad esclusione delle singole unità immobiliari, per le quali si dovrà aspettare fino al 1° luglio 2009.

Le linee guida nazionali sulla certificazione energetica

definiranno gli indirizzi da seguire al fine di assicurare uniformità di intenti ed omogeneità su tutto il territorio nazionale, evitando che le singole Regioni adottino diversi sistemi e procedure di certificazione e diverse metodologie di calcolo. Ciò, infatti, potrebbe rendere la certificazione energetica uno strumento poco efficace, solo formale e poco trasparente.

Attestato di Qualificazione Energetica

Come detto sopra, fino alla emanazione delle linee guida nazionali, in sostituzione del certificato energetico si dovrà redigere l'Attestato di Qualificazione Energetica.

In tale attestato dovranno essere riportati:

- l'esplicita indicazione che il documento non costituisce Attestato di Certificazione Energetica;
- i fabbisogni di energia primaria di calcolo;
- la classe di appartenenza dell'edificio o dell'unità immobiliare;
- i valori massimi ammissibili fissati dalla normativa vigente;
- indicazioni circa i possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e del miglioramento di classe conseguibile con tali interventi;
- la firma del professionista (con indicazione del ruolo svolto) che deve essere abilitato ma non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o realizzazione dell'edificio.

In tale regime transitorio, i Comuni sono obbligati a richiedere al direttore dei lavori, all'atto della conclusione dei lavori, una serie di adempimenti tra i quali anche la asseverazione sull'attestato di qualificazione energetica che dovrà, comunque, essere consegnato (anche in formato elettronico) contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Compiti degli Enti locali

Alle Pubbliche Amministrazioni è stato assegnato un ruolo importante: dovranno farsi promotrici verso l'utenza finale della diffusione dei concetti di risparmio energetico, dell'uso di fonti energetiche rinnovabili e, più in generale, dei valori di sostenibilità energetico-ambientale.

Una prima applicazione pratica - in realtà già prevista dal D.lgs 192/05, ma che si ritiene opportuno ribadire - riguarda gli Enti Pubblici, obbligati, ai sensi dell'art. 19 della legge 10/91, alla nomina del Tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (*l'Energy manager*). Tale tecnico deve, infatti, impegnarsi a promuovere per l'ente di appartenenza l'uso delle fonti rinnovabili e sotto la sua responsabilità deve attestare ed integrare la relazione tecnica del progettista con una attestazione di verifica del rispetto dell'obbligo di ricorrere alle FER.

Inoltre, entro il 31 dicembre 2008 le Regioni e le Province autonome, in accordo con gli Enti locali, predisporranno un programma di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare, per il conseguimento di ottimali risultati di efficienza energetica. Le Regioni dovranno poi promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione di catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti.

Rilevante novità è costituita, infine, dall'obbligo per le Regioni e gli Enti locali di considerare, fra gli strumenti di

pianificazione ed urbanistici di competenza, le soluzioni necessarie all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.

Gli effetti previsti dal legislatore

Le integrazioni introdotte rendono il decreto legislativo più aderente alle disposizioni della direttiva europea 2002/91/CE e consentono, quindi, di evitare il possibile rinvio dell'Italia alla Corte di Giustizia europea e le eventuali sanzioni economiche che ne potrebbero derivare. Allo stesso tempo, creano i presupposti perché vi sia una spinta del mercato verso l'acquisto di edifici a basso consumo di energia, una riduzione della bolletta energetica delle famiglie e delle relative emissioni in atmosfera, lo sviluppo dell'industria delle costruzioni, dei relativi componenti e del settore dei servizi.

Altri importanti effetti previsti dal legislatore sono lo sviluppo delle tecnologie e dell'industria dei sistemi solari, una maggior diffusione di caldaie a più alta efficienza e, con l'obbligo di schermanti esterni per i nuovi edifici, un minor fabbisogno di energia elettrica per la climatizzazione estiva.

Paolo Fresu
Ezio Pireddu



**PLOTTAGGI
SCANSIONI IN A0**

**FOTOCOPIE
DI GRANDE FORMATO**

**INGRANDIMENTI
E RIDUZIONI IN A0**

ELIOGRAFIE

**VETTORIZZAZIONI IN A0
STAMPE A COLORI
OLTRE IL FORMATO A0**

geom. cerruti
viale Sant'Avendrace, 210 - Cagliari
tel 070-291505 - tel/fax 070-274063
e-mail: cerruti@tiscali.it